

Proponente: 53.E
Proposta: 2024/1780

del 06/09/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.O. 694

del 06/09/2024

MOBILITA' URBANA

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: VIA EMILIA S. PIETRO - PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E DELLA SOSTA DAL 9 AL 25 SETTEMBRE 2024 -

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;
- Vista la richiesta, presentata dall'Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia volta ad ottenere la concessione di occupazione di aree pubbliche ed il conseguente governo della viabilità in VIA EMILIA SAN PIETRO per consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche per la produzione del film intitolato “l'estinzione della Razza Umana”, prodotto dalla casa di produzione reggiana Sisifo Film ;
- Ritenuto, per la tutela della pubblica e privata incolumità, di dover disciplinare la circolazione stradale nella zona interessata in quanto non è possibile mantenere l'ordinaria viabilità;

ORDINA

Dalle ore 12.00 del 9 alle ore 12.00 del 24 SETTEMBRE 2024 presso **VIA EMILIA SAN PIETRO 13**, nell'area interessata dalle attività, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- il restringimento della carreggiata, con possibilità di utilizzare parzialmente la corsia prospiciente il civico 13, per una larghezza corrispondente a 2.5 metri calcolati dal piede del muro, comprendenti il marciapiede, la banchina, e gli stalli di sosta per i motocicli, e per una lunghezza massima dal punto di termine della pavimentazione in pietra sino all'attraversamento pedonale escluso, con il mantenimento dei normali transiti nei due sensi di marcia;
- divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto compreso fra il civico 11 e l'intersezione con via Navona
- il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nell'area oggetto di concessione eccetto i mezzi addetti all'attività
- il restringimento del passaggio pedonale sottostante il porticato, con il mantenimento di una corsia per il transito di larghezza minima pari a 1 mt.
- il divieto di transito pedonale sul tratto di marciapiede prospiciente il civico 13, oggetto dell'occupazione;
- in ogni caso non deve essere interdetta l'accessibilità pedonale alle attività commerciali

I mezzi di massa complessiva superiore a 5 t in uso all'azienda sono autorizzati a circolare per e dalla zona di intervento con sosta in area già concessa; i mezzi inferiori alle 5 t necessari per lo svolgimento delle attività sono autorizzati all'accesso in ZTL, NON IN AREA PEDONALE, dal 5 settembre al 25 settembre 2024, previa ottenimento dei relativi permessi da parte del richiedente, presso l'ufficio permessi o direttamente sul portale.

La circolazione in ZTL comporta la riduzione della velocità a passo d'uomo, la particolare attenzione alla circolazione di pedoni, e velocipedi e la precedenza ai pedoni in tutta la carreggiata stradale.

La segnaletica necessaria, compresa quella di preavviso di interruzione, come previsto dall'art. 21 del D.L.vo 304\1992 n. 285 e dall'art. 30 del D.P.R. 16\12\1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, verrà collocata e rimossa non appena terminate le attività sotto la responsabilità tecnica del richiedente che dovrà progettare e organizzare le modifiche al traffico in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alla circolazione stradale.

Il richiedente dovrà farsi carico di porre la segnaletica pertinente i divieti di sosta con rimozione, nelle aree interessate, **almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività**, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale mediante **e-mail a polizialocale@comune.re.it**

Qualora il richiedente intendesse comunicare o esporre le prescrizioni della presente Ordinanza, esponendo la stessa, nelle sedi stradali interessate, può farlo solo antepoendo all'Ordinanza la seguente dicitura : " le modifiche alla viabilità di cui alla presente ordinanza sono apportate su richiesta del *...(nome del richiedente)...* , nei tempi e nei modi indicati dall'Ordinanza. Per qualsiasi contatto ed informazione rivolgersi al *...(nome del richiedente) ...* al seguente numero telefonico *... (numero telefonico di contatto)...*", debitamente compilata

I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati per l'osservanza del presente provvedimento.

La POLIZIA LOCALE, alla quale è demandato il compito di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, ha facoltà di provvedere a regolamentare la circolazione adottando ulteriori provvedimenti in modificazione dell'Ordinanza qualora la situazione lo richiedesse. Nel caso in cui la Polizia Locale ritenesse di modificare i contenuti della presente Ordinanza, potrà farlo direttamente presidiando il luogo, in alternativa, tale modifica ed il nuovo assetto della circolazione dovranno essere registrati nella relazione di servizio, specificando data, ora, ed il nuovo assetto della circolazione.

La Polizia Locale , a seguito della modifica, eventualmente apportata, dovrà darne comunicazione al soggetto sopra riportato e demandato all'allestimento della segnaletica provvisoria, ed informare l'Ufficio Traffico.

Al richiedente stesso farà capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza e disposizioni impartite dal personale dell'Ufficio Traffico e della Polizia Locale, nonché per il mancato ripristino a regola d'arte della sede stradale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è il Servizio MOBILITA' URBANA ed il Responsabile del Procedimento è il sig. GANDOLFI Arch. Paolo, salvo per le modifiche eventualmente introdotte dalla Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o notorietà.

Il Dirigente
GANDOLFI Arch. Paolo